



COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n 12 del 09/02/2010

Indice

Art. 1 - Contenuto	3
Art. 2 - Domanda di concessione.....	3
Art. 3 - Rilascio della concessione.....	3
Art. 4 - Oneri di concessione	3
Art. 5 - Uso dei locali	4
Art. 6 - Responsabilità	4
Art. 7 - Rinuncia.....	4
Art. 8 - Restituzione	4
Art. 9 - Concessioni saltuarie.....	4

Art. 1 - Contenuto

Il Comune di Conselice, con le modalità previste dal presente atto, può concedere stabilmente l'uso dei locali di proprietà comunale a persone, enti od organizzazioni sociali, sportive, culturali, ricreative e simili, che svolgano attività di interesse della comunità conselicese e che non perseguano scopi di lucro. Limitatamente alle concessioni saltuarie di cui al successivo art.9, potranno essere valutate anche richieste di utilizzo a fini commerciali o a scopo di lucro in genere.

La concessione può riguardare immobili non di proprietà, di cui l'Amministrazione ha regolare disponibilità.

Gli immobili devono rispondere, in funzione dell'uso, ai necessari requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

Art. 2 - Domanda di concessione

Per ottenere la concessione l'interessato deve presentare richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, con un anticipo di quindici giorni rispetto alla data di utilizzo e completa di:

1. generalità del richiedente, se persona fisica, o ragione sociale, se persona giuridica, codice fiscale o partita IVA, residenza e domicilio, recapito telefonico;
2. statuto o regolamento associativo (nel caso trattasi di associazioni);
3. programma di massima delle attività per cui è richiesto il locale;
4. elenco delle eventuali attrezzature tecniche, espositive o sceniche che verranno installate durante l'uso;
5. dichiarazione eventuale circa il non perseguimento di fini di lucro;
6. durata di utilizzo del locale;
7. dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 3 - Rilascio della concessione

La concessione in uso viene disposta con determinazione del Responsabile di Area consegnatario del locale oggetto della richiesta.

La concessione può essere a carattere esclusivo o promiscuo (più concessioni per il medesimo locale).

In presenza di più domande per il medesimo locale, ove non sia possibile l'uso promiscuo, la concessione sarà perfezionata a favore del richiedente che precede nella presentazione della richiesta.

Art. 4 - Oneri di concessione

La determinazione di concessione del Responsabile di Area competente, deve contenere l'indicazione dell'onere a carico al concessionario.

L'onere a carico del concessionario è inteso a rimborsare il Comune delle spese di gestione, (utenze del riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, telefono ed eventuali altre); esso è aggiornato annualmente in base alla media degli indici mensili nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno di concessione. La somma deve essere versata in una o più rate anticipate alla tesoreria comunale.

Sono esenti dal pagamento degli oneri di concessione le istituzioni scolastiche del Comune.

Nel caso di concessioni di durata pluriennale, è facoltà del Comune, in alternativa al rimborso spese, richiedere al concessionario di sostenere direttamente gli oneri di gestione di cui sopra, previa voltura delle utenze comunali esistenti .

Art. 5 - Uso dei locali

Il concessionario ha il diritto ed il dovere di servirsi del locale esclusivamente per l'uso per il quale viene concesso, con assoluto divieto di diversa destinazione, nè può concederne ad altri il godimento. E' inoltre tenuto a custodire, usare e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 6 - Responsabilità

Il concessionario si assume le responsabilità civili e penali relative alla iniziativa promossa, nonché relativamente alla incolumità del pubblico che vi interviene, il cui numero non potrà superare il limite fissato nei collaudi e nelle norme concernenti la struttura. La responsabilità è di natura personale e, in caso di rappresentanza di istituzione, ente, associazione, organizzazione, società, in solido con essi.

Se il concessionario non adempie ai propri obblighi, il Comune eserciterà azione per il risarcimento danni, oltre a chiedere l'immediata restituzione del bene.

Art. 7 - Rinuncia

Eventuale rinuncia alla concessione da parte del concessionario potrà da questi essere presentata in qualunque momento prima della riconsegna del locale e non darà luogo ad alcun diritto a favore del rinunciante, salvo il rimborso degli oneri versati, di cui all'art. 4, per il periodo di non utilizzo.

L'Amministrazione in qualunque momento può richiedere la restituzione dei locali concessi per motivi di pubblico interesse, in tal caso si procederà al rimborso delle somme già pagate in proporzione al periodo non utilizzato.

Art. 8 - Restituzione

I locali e gli arredi debbono essere restituiti all'Amministrazione comunale dello stato di fatto in cui sono stati concessi, essendo espressamente vietato apportare modifiche di qualsivoglia entità ai locali, se non attuate con il preventivo assenso dell'Amministrazione comunale.

Le attrezzature di proprietà del concessionario introdotte nei locali devono essere conservate a cura del concessionario, restando in ogni caso esclusa la responsabilità dell'Amministrazione concedente per danni o furti occorsi alle stesse.

Art. 9 - Concessioni saltuarie

La concessione può avere carattere saltuario e ciò quando riguarda l'utilizzo temporaneo di sale per riunioni, attività, incontri e conferenze, mostre, manifestazioni e spettacoli.

La richiesta deve essere motivata ed indirizzata al Sindaco, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di utilizzo. Il responsabile di Area consegnatario del locale concede il nulla osta, previo pagamento a favore del Comune di una tariffa fissata dalla Giunta Comunale e volta a remunerare almeno le spese di funzionamento (acqua, luce, riscaldamento, eventuale pulizia e custodia), da versarsi al Tesoriere Comunale. E' facoltà del Comune disporre che il concessionario provveda alla remunerazione dei servizi di pulizia previo pagamento e custodia, direttamente alle eventuali imprese appaltatrici, della relativa tariffa, anch'essa stabilita dalla Giunta comunale.

Sono esenti dal pagamento le istituzioni scolastiche, l'associazione Pro Loco, le associazioni pensionati e invalidi, nonché le associazioni senza scopo di lucro in genere, che operano attivamente sul territorio e non riconducibili direttamente o indirettamente a partiti politici.

Le concessioni saltuarie sono disciplinate dagli articoli del presente Regolamento in quanto applicabili.